



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Dipartimento studenti
Servizio Orientamento – Servizio XIII: Servizi per l'orientamento al lavoro

Prot.N. 13325
del 1/6/2010
Tit. V08

Biblioteca Universitaria di Genova

Via Balbi 38B
16126 Genova

OGGETTO: Convenzione per tirocini formativi e di orientamento

Con riferimento a quanto evidenziato in oggetto, si trasmette in allegato copia della convenzione, debitamente sottoscritta dal Rettore di questo Ateneo.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL CAPO SERVIZIO
(Maristella CRISTOFICH)

MBAC-BU. GE
ARRIVO

Prot. 1119 cl. 31.10.13.07/2.8
Data 04 GIU 2010

Responsabile del procedimento
Patrizia Verzellesi
Tel. 010209 9675 – Fax 010209 5652
e-mail: sportellolavoro@unige.it

act. convegno

Prot. 5/16
del 23/05/2010

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

TRA

L'Università degli Studi di Genova, con sede in Genova, codice fiscale 00754150100, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giacomo DEFERRARI, nato a Genova il 12 agosto 1940,

E

La Biblioteca Universitaria di Genova con sede legale in via Balbi 38B, codice fiscale 80043830100, rappresentata dalla Dott.ssa Simonetta Buttò, nata a Roma il 31.01.1957, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante",

- PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente;
- VISTO l'art. 10 del D.M. 22.10.2004, n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del DM 142/98.

Art. 2.

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, - sottoscritto, per il soggetto promotore, dal Preside di Facoltà o dal Presidente del Consiglio di corso di studi, o dal docente designato dalla Facoltà -, contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3.

Art. 3.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4.

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. Come previsto dal D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, art. 2, comma 1 lettera a), il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.
Il 'Datore di lavoro' del soggetto ospitante assume, nei confronti del tirocinante, tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 5

Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii

Art. 6

La presente convenzione ha la durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovata per lo stesso periodo, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi entro 3 mesi prima della scadenza prevista, con raccomandata A.R.

In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Genova, 28/05/2010

(firma per il soggetto promotore)

(firma per il soggetto ospitante)

